

**RICHIESTA DI PRESTITO PERSONALE
ESTINGUIBILE MEDIANTE CESSIONE *PRO SOLVENDO* DI QUOTE DELLA RETRIBUZIONE MENSILE
Numero Contratto:**

Con la presente richiesta di finanziamento ("Richiesta Di Finanziamento"), il sottoscritto ("Cliente"):

DATI DEL CLIENTE

Cognome Nome	Nato a	Il	Codice Fiscale	Residente in
Domicilio per comunicazioni (se diverso della residenza)				
Documento di identità n.	Rilasciato da	Data emissione	Valido sino al	
Dipendente da ("Debitore Ceduto")	C.F. / P.IVA	Sede legale		
Assunto il	Anzianità lavorativa	Tipologia contratto Cessione	Stipendio mensile lordo €	Stipendio mensile netto €
Fondo Pensione	Sede legale			
Recapiti Telematici del Cliente				
Numero telefono cellulare		Indirizzo di posta elettronica		

CHIEDE A
DATI DELLA FINANZIATRICE

Istituto Finanziario Europeo S.p.a. ("IFE")	Sede Viale Santi Pietro e Paolo 50, 00144 Roma	Sede Operativa Viale Santi Pietro e Paolo 50, 00144, Roma	Tel. 06 5201661
Pec ifespa@legalmail.it	E.Mail info@ifespa.com	Sito Internet www.ifespa.com	
Codice Fiscale 11067581006	Partita Iva 11067581006	Iscrizione Al Registro Imprese di Roma	Rea 1276310
Capitale Sociale 4.709.330,20	Società soggetta a direzione e coordinamento di SF FIRST GROUP SRL	Iscritta all'albo unico tenuto da Banca D'italia Ex Art. 106 Del D.Lgs. 385/1993 ("Tub") N.213	
Società soggetta ai controlli esercitati dalla Banca d'italia con sede in Via Nazionale, 91 – 00184 Roma			

La concessione di un prestito personale ("Finanziamento"), rimborsabile mediante cessione pro solvendo di una quota pari ad un quinto della retribuzione mensile ("Cessione Del Quinto") secondo quanto previsto da:

- D.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180 e relativo regolamento esecutivo;
 - D.P.R. 28 luglio 1950 n. 895 e successive modifiche e integrazioni;
 - artt. 1260 e seguenti del c.c., art. 1198 c.c., ed artt. 1813 e seguenti del c.c.;
 - D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385 (Testo Unico Bancario-TUB);
 - Provvedimento della Banca d'Italia "Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti" del 29 luglio 2009, e successive modifiche e integrazioni;
- alle condizioni previste dal presente contratto ("Contratto").

PROSPETTO ECONOMICO		
IMPORTO RATA €	N.RATE	DURATA del Finanziamento: mesi
IMPORTO TOTALE DOVUTO DAL CLIENTE ("MONTANTE") €	INTERESSI (TOTALE INTERESSI SCALARI CALCOLATI AL T.A.N.) €	VALORE ATTUALIZZATO DEL FINANZIAMENTO €
IL FINANZIAMENTO SI INTENDERÀ CONCESSO ALLE SEGUENTI CONDIZIONI		
T.A.N. (TASSO ANNUO NOMINALE) DEL	T.A.E.G. (TASSO ANNUO EFFETTIVO GLOBALE) GLI IMPORTI RIFERITI ALLE VOCI (A) E (B), SOTTO INDICATI, SONO INCLUSI NEL CALCOLO DEL T.A.E.G.	T.E.G. (TASSO EFFETTIVO GLOBALE) L'IMPORTO RIFERITO ALLA VOCE (B) ONERI FISCALI È ESCLUSO DAL CALCOLO DEL T.E.G.
IN SEDE DI EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO SARANNO TRATTENUTI SULL'ANZIDETTO MONTANTE:		
(A) € : INTERESSI SCALARI		
(B) € : ONERI FISCALI		
DEDOTTI GLI IMPORTI DELLE VOCI SUDDETTE, L'IMPORTO NETTO DELL'OPERAZIONE (NETTO RICAPO) È DI €, SOMMA DALLA QUALE SARÀ DETRATTO L'IMPORTO NECESSARIO AD ESTINGUERE EVENTUALI PRESTITI/PIGNORAMENTI CHE IL CLIENTE ABBA IN ESSERE NONCHÉ GLI INTERESSI DI PREAMMORTAMENTO (V. ART. 9 "CONDIZIONI DEL CONTRATTO")		

Il Cliente è stato informato per iscritto e con separata nota ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE n. 679/2016 sul trattamento dei dati personali, le finalità cui sono destinati e la natura obbligatoria o facoltativa del loro conferimento; il Cliente ha inoltre espresso il proprio consenso al trattamento, alla comunicazione e cessione per le finalità indicate dei propri dati ad altri soggetti.

Parte riservata al soggetto che procede all'identificazione e agli adempimenti in materia di trasparenza

Il sottoscritto dichiara sotto la propria personale responsabilità:

- di avere provveduto all'adeguata verifica dell'identità del Cliente, le cui generalità sono state desunte dai documenti di identità esibiti in originale, e sono state esattamente riportate nel presente documento;
- che il Cliente afferma, e tale appare sulla base degli elementi disponibili, di essere l'effettivo titolare del Finanziamento;
- che la documentazione fornita ai fini dell'erogazione del Finanziamento è stata visionata in originale;
- che la sottoscrizione del presente Contratto e degli allegati è avvenuta in sua presenza.

Il soggetto che procede all'identificazione e agli adempimenti antiriciclaggio

<p>Dichiaro di aver ricevuto adeguati chiarimenti in merito alla documentazione precontrattuale fornita, alle caratteristiche essenziali del prodotto offerto, e agli effetti che possono derivare dalla conclusione del contratto, in termini di obblighi economici e conseguenze del mancato pagamento, anche al fine di valutare l'adeguatezza alle mie esigenze e alla mia situazione finanziaria</p> <p>Luogo _____ li,</p> <p>il Cliente _____</p>	<p>Dichiaro di aver ricevuto preliminarmente alla conclusione del contratto:</p> <p>a) il documento Informazioni Europee di base sul credito ai consumatori (SECCI); b) la tabella contenente la "Rilevazione dei tassi di interesse effettivi globali medi ai fini della legge sull'usura"; c) la Guida relativa all'ABF (Arbitro Bancario Finanziario); d) la Guida sul credito ai consumatori; e) la Guida relativa alla centrale rischi</p> <p>Luogo _____ li,</p> <p>il Cliente _____</p>
<p>Chiedo che l'erogazione del Finanziamento sia effettuata mediante:</p> <p><input type="checkbox"/> assegno circolare <input type="checkbox"/> bonifico bancario sul mio conto corrente IBAN _____</p> <p>Luogo _____ li,</p> <p>il Cliente _____</p>	<p>Dichiaro di</p> <p><input type="checkbox"/> non aver richiesto <input type="checkbox"/> aver richiesto e ricevuto gratuitamente preliminarmente alla conclusione del contratto la copia del testo contrattuale idonea per la stipula.</p> <p>Luogo _____ li,</p> <p>il Cliente _____</p>
<p>Dichiaro di aver ricevuto in data odierna la copia del contratto di mia pertinenza.</p> <p>Luogo _____ li,</p> <p>il Cliente _____</p>	<p>Dichiaro ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 del Contratto di scegliere quale modalità di invio per le comunicazioni periodiche alla clientela:</p> <p><input type="checkbox"/> la modalità cartacea all'indirizzo indicato in contratto <input type="checkbox"/> la modalità telematica (posta elettronica al seguente indirizzo)</p> <p>Luogo _____ li,</p> <p>il Cliente _____</p>
<p>Dichiaro che i Recapiti Telematici indicati in epigrafe sono riferibili esclusivamente al sottoscritto, che sono aggiornati, veritieri e completi. Dichiaro di essere consapevole di poter modificare i Recapiti Telematici ed il domicilio per le comunicazioni in qualsiasi momento dandone comunicazione in forma scritta alla IFE.</p> <p>Luogo _____ li,</p> <p>il Cliente _____</p>	<p>Dichiaro di avere ricevuto l'informativa di cui alla L. 196/2003 e al Regolamento (UE) 679/2016 sul trattamento dei dati personali, le finalità cui sono destinati e la natura obbligatoria o facoltativa del loro conferimento.</p> <p>Luogo _____ li,</p> <p>il Cliente _____</p>

CONDIZIONI DEL CONTRATTO DI PRESTITO PERSONALE RIMBORSABILE MEDIANTE CESSIONE *PRO SOLVENDO* DI QUOTE DELLA RETRIBUZIONE MENSILE

Art. 1 - Definizioni

1.1. I termini e le espressioni con iniziali maiuscole hanno il medesimo significato nella Richiesta di Finanziamento e nelle presenti Condizioni del Contratto.

Art. 2 - Tipologia di credito

2.1. Il Cliente, con la sottoscrizione della Richiesta di Finanziamento, chiede alla IFE la concessione di un Finanziamento che intende rimborsare cedendo pro - solvendo il quinto della sua retribuzione mensile e che è regolato dalle norme indicate nella Richiesta di Finanziamento nonché dal presente Contratto, costituito da:

- Richiesta Di Finanziamento;
- Condizioni del Contratto;

- Condizioni economiche riportate nel Prospetto Economico e nel documento SECCI, consegnato al Cliente preliminarmente alla conclusione del Contratto e da questo sottoscritto, allegato e riportato quale frontespizio del Contratto.

Art. 3 - Accettazione della Richiesta Di Finanziamento - Durata del Contratto

3.1. L'accettazione della Richiesta Di Finanziamento ("Accettazione") è comunicata al Cliente mediante tecniche di comunicazione a distanza, qualora il Cliente abbia indicato nella sua Richiesta Di Finanziamento i propri Recapiti Telematici oppure mediante consegna di una lettera cartacea di accettazione. Per effetto dell'Accettazione il Cliente, preso atto della credibilità del quinto della propria retribuzione, diviene debitore, a titolo di mutuo, nei confronti della IFE, con efficacia al momento dell'erogazione, in suo favore, del Finanziamento. Il debito del Cliente è composto dal Montante indicato nel prospetto economico contenuto nella Richiesta di Finanziamento ("Prospetto Economico" e al punto "2" Caratteristiche principali del prodotto di credito", sezione "Importo totale dovuto dal

consumatore" del documento SECCI. Il Cliente si obbliga a restituire il debito mediante la cessione pro solvendo della propria retribuzione mensile ("Cessione Del Quinto"), che si realizza con il Contratto. La restituzione del debito ha luogo mediante il pagamento delle rate uguali, mensili, consecutive, indicate nel loro numero ed ammontare nel Prospetto Economico e al punto "2" Caratteristiche principali del prodotto di credito", sezione "Rate ed, eventualmente, loro ordine di imputazione" del documento SECCI. L'ordine di imputazione è il seguente: 1) costi giudiziari ed extragiudiziali per il recupero del credito; 2) interessi moratori; 3) interessi ed oneri contrattuali 4) capitale. La durata del Finanziamento è quella indicata nel Prospetto Economico ed al punto 2) "Caratteristiche principali del prodotto di credito", sezione "Durata del contratto di credito" del documento SECCI, salve le ipotesi di risoluzione o rimborso anticipato.

Art. 4 - Conclusione e perfezionamento del Contratto - Erogazione - Condizioni di utilizzo del credito - Trattenute per estinzione di precedenti prestiti:

4.1. Il Contratto si conclude e perfeziona solo con l'erogazione del Finanziamento; quest'ultima, pur in presenza dell'Accettazione, è comunque subordinata all'avveramento delle seguenti condizioni:

- a) esito favorevole dell'attività istruttoria e della valutazione del merito di credito del Cliente, nell'ambito della quale IFE, qualora lo ritenga opportuno, può ricorrere a sistemi di informazione creditizia e antifrode pubblici e privati in materia di credito al consumo, accessibili da banche e intermediari finanziari. Le informazioni relative ai gestori di tali sistemi sono fornite nell'«informativa ex art. 13 e 14 GDPR»;
- b) adempimento degli obblighi di adeguata verifica previsti dalla normativa applicabile in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei

proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo di cui, tra l'altro, al D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231;

- c) acquisizione della documentazione attestante il perfezionarsi della notifica della Cessione Del Quinto nei confronti del Debitore Ceduto;
 - d) acquisizione del benessere del Debitore Ceduto;
 - e) acquisizione di ogni altro documento necessario per la validità ed efficacia del Contratto e l'opponibilità della Cessione Del Quinto in esso disciplinata;
 - f) perfezionamento della garanzia assicurativa a copertura del rischio di premorienza e del rischio di inadempimento del Cliente di rimborso del Finanziamento a seguito di interruzione definitiva del rapporto di lavoro, così come previsto al successivo art. 10.
- 4.2. L'erogazione del Finanziamento avrà luogo entro 15 giorni dall'avveramento di tutte le condizioni innanzi indicate. In caso di erogazione del Finanziamento a seguito di estinzione anticipata di uno o più precedenti prestiti, il Cliente acconsente che la IFE trattenga dalle somme erogate gli importi occorrenti per tale estinzione.
- 4.3. Nel caso di mancato avveramento delle suddette condizioni la IFE avrà facoltà di non erogare il Finanziamento e risolvere il Contratto, così come previsto al successivo art. 18. L'inesattezza o la non veridicità delle dichiarazioni rilasciate dal Cliente e della documentazione prodotta, comporta la risoluzione del Contratto ai sensi del successivo articolo 18. Il Cliente si obbliga a comunicare alla IFE eventuali variazioni e/o modifiche dei dati o delle informazioni rilasciate al momento della sottoscrizione della Richiesta Di Finanziamento. Il versamento del Netto Ricavo del Finanziamento indicato nel Prospetto Economico verrà effettuato in unica soluzione ed in favore del Cliente, con le modalità scelte dal Cliente con la Richiesta Di Finanziamento. A decorrere dal mese successivo alla notifica del Contratto, il Debitore Ceduto preleverà mensilmente dalla retribuzione del Cliente l'importo della quota ceduta e la verserà, entro il giorno 10 di ogni mese, alla IFE, e così ininterrottamente di mese in mese, sino all'estinzione integrale del Finanziamento. La IFE rimborserà al Cliente eventuali somme ricevute dal Debitore Ceduto o dal Cliente successivamente all'integrale estinzione del Finanziamento o in eccesso nel corso dell'ammortamento, entro 180 giorni dal loro incasso. Tali somme non produrranno interessi a beneficio del Cliente e del Debitore Ceduto. Fermo restando l'obbligo del Debitore Ceduto, previsto nel presente articolo il Cliente ha comunque l'obbligo di rimborsare alla IFE l'importo totale dovuto, alle scadenze e con le modalità indicate nel Contratto.

Art. 5 - Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali

- 5.1. La IFE può modificare unilateralmente le condizioni contrattuali inizialmente previste se vi siano giustificati motivi.
- 5.2. La modifica non può riguardare i tassi di interesse.
- 5.3. In caso di giustificato motivo, la IFE comunica al Cliente per iscritto la proposta di modifica unilaterale del Contratto, con preavviso di due mesi.
- 5.4. La modifica si intende approvata se il Cliente non recede dal Contratto entro la data prevista per l'applicazione della modifica.
- 5.5. In caso di recesso:
 - a) il Cliente ha diritto all'applicazione delle condizioni contrattuali precedentemente applicate fino alla data di efficacia del recesso;
 - b) il Cliente sarà, inoltre, tenuto a saldare l'intero suo debito nei confronti della IFE entro 15 giorni dal recesso.

Art. 6 - Diritto di recesso

- 6.1. Il Cliente può recedere dal presente contratto, entro 14 giorni dalla data di conclusione, mediante comunicazione scritta inviata a mezzo raccomandata A.R. indirizzata alla IFE, oppure a mezzo posta elettronica certificata (pec) indirizzata a ifespa@legalmail.it. La comunicazione potrà essere inviata entro lo stesso termine anche mediante telegramma e posta elettronica a condizione che sia confermata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o pec entro le 48 ore successive.
- 6.2. Il Cliente entro 30 giorni dall'invio della comunicazione di recesso dovrà rimborsare in un'unica soluzione quanto eventualmente ricevuto a qualsiasi titolo, inclusa l'estinzione di precedenti altri prestiti e/o pignoramenti gravanti sulla retribuzione.
- 6.3. Per tale ipotesi non è prevista l'applicazione di interessi, salvo il caso di ritardo nella restituzione di quanto dovuto oltre il termine di 30 gg, nel qual caso trovano applicazione gli interessi di mora di cui all'art.17 delle presenti condizioni. Il recesso si estende automaticamente ai contratti assicurativi connessi al Finanziamento, anche in deroga alle condizioni e ai termini eventualmente previsti dalla normativa di settore.

Art. 7 - Quietanza dell'erogazione

- 7.1. Il ricevimento dell'assegno o del bonifico di erogazione costituisce quietanza ed esecuzione del contratto da parte della IFE.

Art. 8 - Pagamenti e modalità di calcolo degli interessi

- 8.1. Tutti i pagamenti devono essere eseguiti in favore della IFE.
- 8.2. Il Cliente e il Debitore Ceduto sono tenuti a comunicare tempestivamente alla IFE qualsiasi evento che determini un ritardo o un impedimento temporaneo nei pagamenti in favore della IFE.
- 8.3. Gli interessi corrispettivi sono calcolati mediante piano di ammortamento con applicazione della formula dell'interesse composto metodo francese all'importo del capitale finanziato e riferito all'anno civile di 365 giorni, ossia mediante un piano di ammortamento a rate mensili costanti con quote crescenti di capitale e quote decrescenti di interessi.

Art. 9 - Interessi di preammortamento

- 9.1. Nei casi in cui la data di erogazione del Finanziamento dovesse essere antecedente o successiva alla data di decorrenza dello stesso così come indicata dall'Amministrazione in fase di notifica, saranno rispettivamente addebitati o accreditati, interessi di preammortamento calcolati al tasso annuo nominale (T.A.N.) per i giorni intercorrenti tra la data di erogazione e la data di decorrenza del Finanziamento stesso sulle somme erogate al Cliente, oggetto di anticipazione o posticipazione, calcolati con riferimento all'anno civile 365 giorni.

Art. 10 - Cessazione del rapporto di lavoro - TFR - Pensione

- 10.1. Ai sensi degli artt. 43, 52 e 55 DPR 180/1950, in caso di cessazione del rapporto di lavoro la cessione si estenderà di diritto su quanto spettante al Cliente per effetto di tale cessazione. A tal fine, il Cliente autorizza il Debitore Ceduto e, per quanto occorra,

conferisce a quest'ultimo, ora per allora, mandato irrevocabile a trattenerne e versare alla IFE l'importo necessario per l'estinzione del Finanziamento, sulle somme che a qualunque titolo e sotto qualsiasi denominazione - incluse le erogazioni a titolo di liberalità e gli eventuali rimborsi delle ritenute per fondo pensioni e di soccorso - venissero corrisposte al Cliente, e che parimenti la trattenuta venga effettuata da qualsiasi Ente di previdenza o di assicurazione ai quali il Cliente medesimo sia iscritto per legge, per regolamento o per contratto di lavoro, il tutto anche nel caso in cui sussista il diritto al trattamento pensionistico.

- 10.2. Per la durata del Contratto il Cliente si impegna a non avvalersi del diritto di cui al comma 6 dell'art. 2120 c.c., se ed in quanto a lui applicabile, per la quota non eccedente l'importo del debito residuo risultante alla data di esercizio. Qualora il versamento del TFR e delle altre indennità non estingua il residuo debito gli effetti del contratto proseguiranno per le somme residue nei confronti dell'eventuale nuovo datore di lavoro di cui al successivo art. 14, ovvero sulle prestazioni pensionistiche obbligatorie e complementari cui il Cliente abbia eventualmente diritto ai sensi del presente e del successivo articolo. A tal fine, il Cliente autorizza e dispone, ora per allora, che l'ente erogante la pensione, anche se di natura assicurativa, al quale sia iscritto per legge, regolamento, contratto di lavoro, ovvero volontariamente, provveda alle trattenute mensili e al loro versamento in favore della IFE fino all'estinzione del Finanziamento. Qualora il proseguimento delle trattenute sullo stipendio del nuovo datore di lavoro o sulla pensione non fosse possibile, o comunque non venisse attuato, il Cliente è tenuto a provvedere personalmente alla estinzione del residuo debito.

Art. 11 - Fondo Pensione

- 11.1. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, ove il Cliente sia iscritto ad un Fondo previdenziale, con il presente contratto autorizza la IFE conferendo a quest'ultima, per quanto occorra e ora per allora, mandato irrevocabile ad esercitare il diritto di riscatto della propria posizione presso il Fondo e richiedere la liquidazione delle prestazioni che risultassero a suo favore. A tal fine, il presente contratto verrà notificato al Fondo Pensione indicato in epigrafe cui il Cliente dichiara di aderire.

Art. 12 - Cambiamento di Fondo Pensione

- 12.1. Nel caso in cui il Cliente trasferisca la propria posizione previdenziale ad altra forma pensionistica complementare, lo stesso autorizza sin d'ora la IFE a notificare il presente contratto alla nuova forma pensionistica complementare ai sensi e per gli effetti del precedente art. 11. Tutte le spese, gli oneri e le perdite di valuta a cui la IFE potrà eventualmente andare incontro per la notifica e per il fatto stesso del trasferimento saranno a carico del Cliente.

Art. 13 - Riduzione e sospensione della retribuzione

- 13.1. In caso di riduzione o sospensione per qualsiasi causa della rata di Cessione Del Quinto conseguente a variazioni della retribuzione, il Cliente è tenuto a versare alla IFE - con le modalità che gli verranno comunicate - la differenza tra la rata mensile prevista nel presente Contratto ed il minore importo versato alla IFE da parte del Debitore Ceduto, per tutti i mesi nei quali è stata effettuata la predetta riduzione o sospensione della rata prevista contrattualmente da parte del Debitore Ceduto (oltre alla maggiorazione per interessi di mora secondo quanto previsto dal presente Contratto).
- 13.2. Ai fini del rimborso, il Cliente autorizza il Debitore Ceduto a trattenerne dalla retribuzione a sé spettante ed a versare alla IFE gli eventuali importi ancora dovuti al termine del piano di ammortamento originario, per un periodo massimo di diciotto mesi, fermo restando l'obbligo per il Cliente all'immediato pagamento dell'eventuale ulteriore importo dovuto e non recuperato al termine del citato periodo. L'autorizzazione ad effettuare il suddetto recupero oltre la scadenza naturale del piano di ammortamento fino al saldo e per un periodo massimo di diciotto mesi comporta altresì il prelievo di un importo pari al quinto mensilmente cedibile della retribuzione, nei limiti della rata contrattualmente stabilita.

Art. 14 - Cambiamento del datore di lavoro

- 14.1. Nel caso in cui venga a trovarsi alle dipendenze di altro datore di lavoro, pubblico o privato, il Cliente acconsente sin d'ora a che la IFE notifichi il presente contratto al nuovo datore di lavoro, perché questi operi sulla retribuzione che a qualsiasi titolo gli corrisponderà, la ritenuta della quota mensile nonché di quanto previsto all'art. 4 del presente Contratto. Agli effetti di cui sopra il Cliente si obbliga a comunicare il suo trasferimento alla IFE e al Debitore Ceduto, perché quest'ultimo possa inviare al nuovo datore di lavoro il conto della presente cessione, assumendo in difetto ogni responsabilità a norma di legge. Tutte le spese, gli oneri e le perdite di valuta a cui la IFE potrà eventualmente andare incontro per la notifica e per il fatto stesso del trasferimento saranno a carico del Cliente.

Art. 15 - Procedure concorsuali a carico del Debitore Ceduto

- 15.1. In caso di Procedure concorsuali a carico del Debitore Ceduto, la IFE potrà richiedere alla Procedura la liquidazione, nei limiti del debito del Cliente, delle somme dovute al Cliente dal Debitore Ceduto in procedura, in quanto vincolate all'estinzione del Finanziamento.
- 15.2. La IFE in qualità di avente causa del Cliente, potrà esercitare il medesimo diritto anche nei confronti del Fondo di Garanzia previsto dalla L. 29 maggio 1982 n. 297.
- 15.3. Il Cliente concludendo il Contratto delega irrevocabilmente la IFE ad esercitare i diritti indicati nel presente articolo nei confronti della Procedura e del Fondo di Garanzia.

Art. 16 - Assicurazioni

- 16.1. Il Finanziamento è garantito per legge (DPR 180/1950 e successive modifiche e integrazioni) contro il rischio impiego e il rischio vita del Cliente. Il Cliente prende atto dell'esistenza di tali polizze assicurative, dichiara di aver prestato il proprio assenso anche ai sensi dell'art. 1919 c.c. e di aver fornito le indicazioni, della cui veridicità è responsabile, richieste dalla compagnia assicurativa sul suo stato di salute.
- 16.2. Tutte le condizioni inerenti tali polizze sono contenute nella modulistica contrattuale e di trasparenza predisposta dalla Compagnia Assicurativa emittente e sono state consegnate al Cliente precedentemente alla Richiesta Di Finanziamento.
- 16.3. In caso di intervento della Compagnia di Assicurazione per la garanzia rischio impiego, la stessa resterà surrogata in ogni diritto, ragione, privilegio e azione della IFE nei confronti del Cliente. In caso di decesso del Cliente, la Compagnia di Assicurazione, previa presentazione da parte degli eredi della documentazione richiesta, non ha diritto alla rivalsa. Per le rate scadute e non pagate precedenti alla data dell'evento di sinistro, non oggetto di copertura assicurativa, la IFE potrà rivalersi nei confronti degli eredi del Cliente per il soddisfacimento del proprio diritto di credito. Nei casi di invalidità della suddetta polizza assicurativa, dovuta a qualsiasi ragione, incluse dichiarazioni inesatte e/o reticenti rilasciate dal Cliente sul suo stato di salute, falsità o alterazione della

documentazione presentata dallo stesso Cliente, la IFE potrà rivalersi nei confronti degli eredi del Cliente per il soddisfacimento del proprio diritto.

Art. 17 - Ritardo nei pagamenti - Interessi di mora

- 17.1. In caso di ritardo nei pagamenti, il Cliente e il Debitore Ceduto, senza bisogno di intimazione o di costituzione in mora, sono solidalmente tenuti a corrispondere alla IFE:
- a) la quota capitale delle rate del Finanziamento scadute e non pagate;
 - b) gli interessi di mora, in luogo di quelli corrispettivi, calcolati sulla quota capitale di ciascuna rata scaduta e non pagata, al tasso di interesse pattuito nella misura annua indicata nel documento SECCI. Nel caso in cui detto tasso superi la soglia prevista ai sensi della L. 108/1996, esso si intenderà fin da ora pattuito in misura pari a tale soglia: questa rappresenta l'unica condizione in presenza della quale il tasso degli interessi di mora può subire modifiche;
 - c) ogni altro importo dovuto e non pagato, e gli ulteriori importi indicati nel documento SECCI, compresi i costi per eventuali interventi, giudiziali ed extragiudiziali, di recupero dei crediti.
- 17.2. Il nominativo del Cliente in ritardo nei pagamenti può essere segnalato presso le "centrali rischi" a cui la IFE aderisce, anche nei casi in cui, pur avendo il Cliente subito dal Debitore Ceduto trattenute sulla propria retribuzione, le stesse non siano pervenute alla IFE alle rispettive scadenze contrattuali.
- 17.3. Nel caso in cui il ritardo di pagamento è imputabile esclusivamente al Debitore Ceduto, ovvero ad altro soggetto terzo eventualmente obbligato al pagamento, il Cliente non è tenuto al pagamento degli interessi di mora per tale ritardo.
- 17.4. La IFE ha la facoltà di posticipare la scadenza delle rate scadute e non pagate (accodamento); in tal caso, il costo a carico del Cliente, per ogni rata posticipata, è calcolato in base al T.A.N.

Art. 18 - Decadenza dal beneficio del termine e risoluzione del contratto

- 18.1. La IFE potrà comunicare al Cliente la decadenza dal beneficio del termine nelle ipotesi previste dall'art. 1186 c.c. e/o la risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., nei seguenti casi:
- a) mancato perfezionamento, inefficacia, recesso e/o risoluzione della Cessione Del Quinto nei confronti del Debitore Ceduto;
 - b) mancato perfezionamento, inefficacia, recesso e/o risoluzione del contratto di assicurazione indicato all'articolo 16;
 - c) impossibilità per la IFE di rispettare gli obblighi di adeguata verifica previsti dalla normativa applicabile in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo di cui, tra l'altro, al D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231;
 - d) cessazione del rapporto di lavoro, eventuale sospensione o riduzione della retribuzione mensile;
 - e) ritardato versamento di almeno 3 (tre) rate consecutive;
 - f) variazione dell'ammontare degli altri debiti da estinguere per conto del Cliente rispetto a quanto emerso in fase di istruttoria della Richiesta Di Finanziamento;
 - g) non corrispondenza al vero dei dati e delle informazioni fornite dal Cliente;
 - h) elevazione di protesti in capo al Cliente;
 - i) avvio di azioni esecutive o conservative contro il Cliente;
 - j) inadempimento del Debitore Ceduto agli obblighi previsti dall'art. 35 del D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180;
 - k) sottoposizione del Cliente a procedure concorsuali o di sovraindebitamento;
 - l) mancato avveramento delle condizioni di cui all'art. 4 del Contratto.
- 18.2. In tali casi la IFE potrà esigere il pagamento in unica soluzione, entro 30 giorni dalla data della lettera di richiesta di quanto dovuto per le obbligazioni scadute ed impagate e per il residuo capitale risultante dopo il pagamento degli insoluti, oltre agli interessi di mora e ai costi per eventuali interventi, giudiziali e stragiudiziali, per il recupero del credito.

Art. 19 - Estinzione anticipata, indennizzo, oneri rimborsabili e oneri non rimborsabili

- 19.1. Il Cliente ha diritto di rimborsare anticipatamente alla IFE, in qualsiasi momento, in tutto o in parte l'importo dovuto. In tal caso il Cliente ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del Finanziamento.
- 19.2. La IFE, in caso di rimborso anticipato, ha diritto ad un indennizzo equo ed oggettivamente giustificato per i costi direttamente collegati al rimborso anticipato del Finanziamento, nei limiti specificati nel documento SECCI.
In tutte le ipotesi di estinzione anticipata del Finanziamento, il Cliente dovrà immediatamente versare, sulla base del conteggio estintivo, l'importo del debito residuo. Al riguardo, IFE comunica al Cliente entro 10 giorni dalla data di richiesta:
- a) l'importo del debito residuo,
 - b) gli interessi ed i costi/commissioni da restituire al cliente;
 - b) le eventuali spese dovute per il ritardo nei pagamenti;
 - c) l'indennizzo previsto nel documento SECCI, con riferimento alla data della prima rata in scadenza. L'indennizzo non può superare l'1 per cento dell'importo rimborsato in anticipo, se la vita residua del contratto è superiore a un anno, ovvero lo 0,5 per cento del medesimo importo, se la vita residua del contratto è pari o inferiore a un anno. In ogni caso, l'indennizzo non può superare l'importo degli interessi che il Cliente avrebbe pagato per la vita residua del contratto. L'indennizzo non è dovuto: (i) se il rimborso anticipato è effettuato in esecuzione di un contratto di assicurazione destinato a garantire il credito; (ii) se l'importo rimborsato anticipatamente corrisponde all'intero debito residuo ed è pari o inferiore ad Euro 10.000,00; (iii) in caso di esercizio della facoltà di portabilità del Finanziamento di cui all'articolo 28.
- 19.3. In caso di rimborso anticipato parziale, IFE comunica al cliente il debito residuo e le relative modalità di rimborso secondo un nuovo piano di ammortamento applicando la medesima rata nel rispetto del T.A.N. contrattuale, con conseguente riduzione della durata del Finanziamento.
- 19.4. Qualora il Cliente non versi gli importi dovuti a fronte del rimborso anticipato entro 15 giorni dalla relativa comunicazione da parte della IFE, la procedura di rimborso anticipato si considererà non perfezionata. Qualora il Cliente versi soltanto parzialmente gli importi dovuti, il rimborso anticipato si considera effettuato in via parziale. In tal caso trova applicazione quanto previsto nel precedente punto 19.3.

Art. 20 - Imposte di Bollo e di Registro

20.1. Le imposte di bollo (ONERI FISCALI) e di registro sono a carico del Cliente.

Art. 21 - Comunicazioni alla clientela

- 21.1. La IFE fornirà per iscritto alla scadenza del contratto e, comunque, almeno una volta l'anno, una comunicazione completa e chiara sullo svolgimento del rapporto e un aggiornato quadro delle condizioni applicate. Gli elementi contabili, informativi e contrattuali risultanti dalle suddette comunicazioni si intenderanno tacitamente approvati dal Cliente in mancanza di opposizione scritta che dovrà pervenire alla IFE entro il termine di 60 giorni dal ricevimento delle comunicazioni medesime.
- 21.2. In caso di scelta da parte del Cliente delle modalità elettroniche, le comunicazioni si intendono ricevute al momento della consegna nella casella di posta elettronica del destinatario.
- 21.3. Il Cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni possono ottenere a proprie spese copia di documenti inerenti a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. Le spese di copia saranno indicate al Cliente o ai suddetti aventi causa al momento della richiesta fermo restando che non saranno in ogni caso superiori ai costi che la IFE ha sostenuto per la relativa produzione.

Art. 22 - Modalità delle comunicazioni

- 22.1. La IFE, per comunicare con il Cliente, può usare comunicazioni cartacee consegnate a mano, corrispondenza cartacea inviata alla residenza del Cliente ovvero presso il domicilio dallo stesso eletto nella Richiesta Di Finanziamento o tecniche di comunicazione e distanza utilizzando i Recapiti Telematici indicati dal Cliente nella Richiesta Di Finanziamento. Le eventuali variazioni del domicilio eletto e dei Recapiti Telematici sono valide solo se comunicate per iscritto alla IFE. Con specifico riferimento ai Recapiti Telematici, al fine di rendere operative le tecniche di comunicazione a distanza, il Cliente si impegna affinché la numerazione telefonica mobile sia abilitata alla ricezione di messaggi sms ed alla navigazione in internet, dichiara di essere l'unico utilizzatore dei Recapiti Telematici e si impegna a proprie cure e spese a mantenere attivi ed efficienti i Recapiti Telematici e a custodire con diligenza e mantenere attive ed efficienti le apparecchiature elettroniche necessarie all'uso dei Recapiti Telematici.
- 22.2. Le tecniche di comunicazione a distanza potranno richiedere da parte del Cliente l'uso di One Time Password ("OTP"), che sarà comunicata mediante i Recapiti Telematici. Il Cliente è responsabile del corretto uso della OTP e la IFE non potrà essere ritenuta responsabile dell'eventuale uso indebito della stessa.
- 22.3. La IFE non potrà essere ritenuta responsabile per i danni derivanti dal malfunzionamento dei Recapiti Telematici o dal malfunzionamento delle apparecchiature elettroniche e dai software usati dal Cliente né per i danni derivanti da interventi di terzi sulle reti telematiche, sui Recapiti Telematici, sulle apparecchiature e sui software usati dal Cliente, oppure da altre circostanze che esulino dal controllo diretto della medesima IFE.
- 22.4. Il Cliente, per comunicare con la IFE, invia le comunicazioni presso il domicilio della stessa che è stabilito presso la sua Sede in Viale dei Santi Pietro e Paolo n.50, 00144 Roma.
- 22.5. Nelle comunicazioni inviate alla IFE, il Cliente dovrà aver cura di apporre in calce la propria firma leggibile e indicare i propri dati anagrafici, il proprio indirizzo e il proprio recapito telefonico, allegando copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

Art. 23 Cessione del contratto o del credito

- 23.1. La IFE può cedere il Contratto o i diritti derivanti dal Contratto, con le relative garanzie. Nel caso in cui sia tenuta a farlo ai sensi dell'art. 125 - septies TUB, la IFE informerà il Cliente della cessione del Contratto.
- 23.2. In caso di cessione del Contratto o dei diritti derivanti dal Contratto, il Cliente può sempre opporre al cessionario tutte le eccezioni che poteva far valere nei confronti della IFE, ivi inclusa la compensazione, anche in deroga all'art. 1248 c.c.
- 23.3. Il Cliente non potrà in nessun caso cedere il Contratto né i diritti anche parziali derivanti dal Contratto.

Art. 24 - Assistenza alla clientela

- 24.1. Il Cliente può ottenere chiarimenti adeguati e personalizzati sulle caratteristiche del Finanziamento, sulla documentazione ricevuta e sugli obblighi derivanti dal Contratto, prima della conclusione e per 14 giorni dopo la conclusione, contattando la IFE al seguente numero telefonico 06 5201661.

Art. 25- Reclami e sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie

- 25.1. Il Cliente può presentare reclami in forma scritta per contestare alla IFE un suo inadempimento od omissione con le modalità di cui al precedente Art. 22.4 e 22.5. I reclami dovranno pervenire presso la sede della società ovvero all'indirizzo di posta elettronica reclami@ifespa.com.
- 25.2. La IFE dovrà rispondere entro 60 giorni dal ricevimento del reclamo.
- 25.3. Il Cliente ha anche diritto di presentare esposti alla Banca d'Italia.
- Art. 26 - Ricorsi all'Arbitro Bancario Finanziario**
- 26.1. Il Cliente, in caso di mancata risposta al reclamo entro 60 giorni o di insoddisfazione in relazione al riscontro ricevuto, prima di rivolgersi all'autorità giudiziaria, può presentare un ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario.
- 26.2. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario è possibile consultare il sito www.abitratobancariofinanziario.it, chiedere informazioni presso le filiali della Banca d'Italia o alla IFE.
- Art. 27 - Mediazione obbligatoria**
- 27.1. In caso di controversie, prima di ricorrere all'autorità giudiziaria, è obbligatorio esperire un tentativo di conciliazione secondo quanto previsto dall'art. 4 D.Lgs. n. 28 del 4 marzo n. 2010.
- 27.2. A tal fine l'organismo di mediazione prescelto dalla IFE è il Conciliatore Bancario Finanziario. Per sapere come rivolgersi al Conciliatore si può consultare il sito www.conciliatorebancario.it.
- 27.3. Tuttavia, è possibile per le parti concordare di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore Bancario Finanziario, purché iscritto nell'apposito registro del Ministero della Giustizia.

27.4. Il Cliente, in ogni caso, potrà anche ricorrere all'Arbitro Bancario Finanziario, secondo quanto previsto dal precedente art. 25 e nel rispetto della relativa disciplina.

Art. 28 Portabilità - surrogazione per volontà del Cliente

28.1. Il Cliente può esercitare la surrogazione, cioè trasferire il rapporto esistente con la IFE ad altro finanziatore in base all'art. 1202 c.c. ed all'art. 120-quater del TUB.

28.2. La facoltà di surrogazione può essere esercitata in ogni momento dal Cliente senza spese, penalità o altri oneri, mediante richiesta scritta da inviare alla IFE.

Luogo _____, lì

Il Cliente	ISTITUTO FINANZIARIO EUROPEO SPA L'Amministratore Delegato	Il soggetto che procede all'identificazione e agli adempimenti in materia di trasparenza
------------	---	--

Ai sensi degli artt. 1341 comma 2 e 1342 c.c., dichiaro di approvare specificatamente i seguenti articoli delle suestese Condizioni:

4.3. (rimborso di somme versate in eccesso senza maturazione di interessi); 5 (modifica unilaterale delle condizioni contrattuali); 10, 11 e 12 (estensione della cessione a crediti previdenziali); 14 (estensione della cessione a nuovo datore di lavoro); 15 (delega irrevocabile a IFE a esercitare i diritti nei confronti di procedure concorsuali); 16 (Assicurazioni); 18 (Decadenza dal beneficio del termine e clausola risolutiva espressa); 19 (importi ripetibili e non ripetibili in caso di rimborso anticipato del Finanziamento); 22 (limitazione di responsabilità in caso di malfunzionamento di sistemi telematici); 23 (Cessione del contratto o del credito).

Luogo _____, lì,

Il Cliente _____